



Ministero dell'Istruzione

**Istituto Comprensivo
"Nino Di Maria"
Sommatino-Delia**



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Viale Garibaldi, 9 - 93019 Sommatino

Tel. 0922/871147 - Fax 0922/873789 e.mail: CLIC815002@istruzione.it - C.F. 92036150859 C.U. -UFHXY

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
QUADRO NORMATIVO

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.

Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole *in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*

In materia di valutazione nella scuola primaria sono intervenuti il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 e l'O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La **non ammissione** alla classe successiva è contemplata soltanto **in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni**. La non ammissione deve essere **deliberata all'unanimità** dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Per il tempo scuola di 30 ore settimanali, il limite massimo delle assenze rispetto al monte ore annuo è di 248 ore.

La scuola, tramite delibera del collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati (gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, partecipazione ad attività agonistiche o sportive certificate almeno a livello

provinciale, situazioni di disagio psicosociale e/o familiare note e/o accertate), fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrano nelle deroghe ma non si abbiano elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione.

La decisione di non ammissione può essere assunta a maggioranza.

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

CRITERI DI NON AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA

La non ammissione viene intesa:

- ✓ come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- ✓ come evento **condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno**, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- ✓ come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- ✓ come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
- ✓ quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Si considerano casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
2. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati;
3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

CRITERI DI NON AMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA

Il Consiglio di classe procede alla validazione dell'anno scolastico considerando la regolare frequenza di almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato e i criteri derogatori.

La non ammissione viene intesa:

- ✓ come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- ✓ quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- ✓ come evento da considerare nel caso si richiedano definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo.

In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- ✓ di situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
- ✓ di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- ✓ della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- ✓ delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- ✓ dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;

- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
- corsi di recupero o recupero in itinere.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di attribuire comunque la sufficienza, pur in presenza di carenze formative, in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

1. progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
2. concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
3. atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
4. continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione alle attività proposte;
5. presenza di eventuali situazioni socio-culturali e ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di apprendimento

In particolare concorreranno a definire la decisione di NON AMMISSIONE i seguenti elementi:

1. mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
2. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;
3. il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di base;
4. la presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe;
5. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/ visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);
6. disinteresse;
7. esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe qualora siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell'alunno, verificata attraverso il mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e delle competenze minime di base.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei

livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'*articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998*;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. (*D. Lgs. 62/2017, art.6-7*).

Per l'attribuzione del voto di ammissione, il Consiglio di Classe valuta per ciascuno studente:

- ✓ il livello degli apprendimenti raggiunti al termine della classe terza;
- ✓ il progresso degli apprendimenti, confrontando i livelli raggiunti nei tre anni;
- ✓ l'impegno, il metodo di studio e di lavoro, la maturazione personale attraverso il progresso degli apprendimenti.